



CITTÀ DI ASOLO

Provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio 1 – 31011 Asolo (TV)

Codice fiscale: 83001570262 - P.IVA: 00813400264

tel. 0423/0423 5245

www.comune.asolo.tv.it

Posta Elettronica Certificata(pec): comune.asolo.tv@pecveneto.it

Email: protocollo@comune.asolo.tv.it

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 23/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE MA NON SOLO, DI ZANZARE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARE COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2026

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare, ma non solo, della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018, 2022, 2024 e 2025 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenire la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

VISTO il R.D. 1269/1934;

VISTA la L. 833/1978;

VISTO il D.R.R. 3921/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);

VISTO il Reg. (UE) 5281/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 5281/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 1741/2019, la D.G.R. 2071/2020, la D.G.R. 121/2021, la D.G.R. 1001/2022, la D.G.R. 389/2023, la D.G.R. 346/2024, la D.G.R. 421/2025 pubblicata nel BUR n. 57 del 02/05/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del veneto (D.G.R.V.) nr.273 del 28 aprile 2026 pubblicata sul B.U.R. nr.59 del 08/05/2026 con la quale è stata recepita la proroga di anni 1, quindi anche per l'anno 2026, del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposte alle Arbovirosi e che con il medesimo provvedimento regionale sono state approvate le indicazioni regionali per la lotta alle malattie trasmesse dai vettori;

VISTO il vigente regolamento comunale di polizia rurale che contiene anche, all'art.4, disposizioni per il controllo della diffusione della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*);

VISTA anche la comunicazione prot.142855/26 del 22 luglio 2026 con la quale il Dipartimento di prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS nr.2 – Marca Trevigiana -, ricevuta in data 22.07.2026 al prot.13538, da cui emerge la presenza di poll di zanzare positive a West Nile (WNV) in aree di comune contermini;

VISTO l'allegato B alla D.G.R.V. nr.273 del 28.04.2026 in particolare il paragrafo 1.4 Misure di sanità pubblica - Misure in presenza di poll di zanzare positive – che prevede alcune misure da adottare in circostanze segnalate dal Dipartimento di Prevenzione come nel caso di cui alla comunicazione sopra richiamata del 22.07.2026;

RITENUTO inoltre opportuno anche l'emissione di apposita ordinanza di informazioni e di varie raccomandazioni alla Cittadinanza;

DATO atto che l'amministrazione comunale ha in essere il servizio di disinfestazione con ditta esterna all'uopo incaricata e con giornata di interventi già calendarizzate fino all'inizio di ottobre del corrente anno, servizio che prevede l'uso di prodotto larvicidi nelle caditoie o pozzetti di accumulo di acqua stagnante;

DATO atto che sarà valutato un eventuale potenziamento del servizio anche con interventi in

fossati con acqua stagnante delle aree urbane, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione come da Loro nota del 22.07.2026;

VISTI gli artt. 50-54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura o dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;
4. la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. tenere sgombri i cortili o le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche od qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dove essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati

saltuariamente (es. piccoli inaffiattoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

11. Le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati compresi quelli sparsi nella campagna;

12. Coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a loro cura:

- Coprire i pneumatici con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta o ristagno di acqua piovana (anche sul telo stesso) o forare gli stessi per consentire il deflusso dell'acqua;
- Evitare l'utilizzo di copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto;

ORDINA ALTRESI'

Secondo quanto stabilito nella comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS nr.2 – Marca Trevigiana - del 22.07.2026 ed in premessa richiamata,

1. in tutte le aree private costituite dalla presenza di edifici singoli, plurifamiliari o condominiali e dove sono presenti caditoie e /o tombini, i proprietari devono procedere **periodicamente** a trattare **preventivamente** gli stessi con idoneo **prodotto larvicida in compressa**, ricordando di **annotare l'intervento su idoneo foglio cartaceo da esibire nel caso di eventuali verifiche a campione degli addetti alla vigilanza**;

AVVERTE

CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, ed all'art. 7 bis del D.lgs. 2671/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25€ ad un massimo di 500€;

DISPONE

CHE il presente provvedimento è in vigore dal 23 luglio al 31 ottobre del corrente anno 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CHE all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza:

- il Corpo di Polizia Municipale,
- l'Azienda ULSS di territorio

– nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

COMUNICA

– che sul sito istituzionale <https://www.comune.asolo.tv.it/home> nella sezione “Notizie” sono pubblicati:

- la presente ordinanza,
- i modelli ivi citati,
- le informazioni e/o disposizioni stabiliti dall’Ulss competente per territorio e/o dalla Regione del Veneto (con i limiti di accesso alla stessa);

– che la presente ordinanza è resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione sul sito istituzionale, sui canali social dell’amministrazione comunale, all’albo pretorio on-line del Comune e con affissione negli appositi spazi, al fine di garantirne la massima divulgazione.

Il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’albo pretorio.

Il Sindaco